



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**CORTE FEDERALE D'APPELLO  
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Il Collegio giudicante composto da:

Presidente f.f.	Avv. Anna Maria Pitzolu
Componente	Avv. Simone Colla
Componente - Relatore	Avv. Armando Argano

nella riunione tenutasi il 29 maggio 2019 nel procedimento, iscritto al R.G. 3/2019 GSN, sui riuniti reclami promossi dal Signor Davide Testori (tessera FISE 45774/B), difeso dall'Avv. Vincenzo Giardino, e dalla Signora Marta Melchioni (tessera FISE 001623/A), difesa dall'Avv. Emanuela Ferro, avverso la decisione resa dal Giudice Sportivo Nazionale Avv. Bianca Magarò il 15 aprile 2019, pubblicata in pari data, ha emesso la seguente

**DECISIONE**

**- Svolgimento del giudizio -**

Il procedimento trae origine dalla segnalazione 5 marzo 2019, nella quale l'Istruttore Valentina Ballabeni esponeva che, nel corso della Tappa Circuito Pony 2019, svoltasi il 3 marzo 2019 presso il Centro Ippico "Le scuderie del Leon D'Oro" di Truccazzano (MI), esponeva, per quanto oggetto di questo giudizio:

- di avere rilevato, nel campo prova della categoria BP100, la presenza del Sig. Davide Testori, al quale era invece vietato tale ingresso in quanto avente la qualifica di Operatore Tecnico Equestre di Base (OTEB);
- di avere conseguentemente chiesto chiarimenti alla Steward Marta Melchioni;
- che il Testori aveva rifiutato di ottemperare alla intimazione di allontanarsi, come già successo in precedente manifestazione del 2018, questa volta anche pronunciando verso la Ballabeni frasi minacciose e continuando a svolgere le mansioni che gli erano vietate.

La Procura Federale inoltrava la segnalazione alla Segreteria degli Organi di Giustizia FISE, limitatamente agli accadimenti del 3 marzo 2019, precisando che le altre vicende in essa esposte erano riservate alla propria attività d'indagine.

Il caso veniva trattato dal Giudice Sportivo Nazionale, il quale, con provvedimento 7 marzo 2019, rilevato che *"potrebbero configurarsi comportamenti antiregolamentari a carico di Testori Davide, Michela Mele, Marta Melchioni, la Segreteria di Concorso e la Presidente di Giuria, in corso di*



*identificazione*”, fissava per la decisione l'udienza del 21 marzo 2019, tenuto conto degli incumbenti istruttori.

Pervenivano quindi le memorie difensive di Testori Davide, Michela Mele, Marta Melchioni, Carina Ciampi (Segreteria di Concorso) e Francesco Giovanni Ventura (Presidente di Giuria).

Con provvedimento del 21 marzo 2019 il Giudice Sportivo Nazionale rinviava all'8 aprile 2019 la data della decisione, ritenendo di dover disporre l'audizione delle tesserate Marta Melchioni e Michela Mele, nonché di due testimoni fra quelli indicati da Davide Testori.

Successivamente, acconsentendo alle istanze delle persone convocate, il Giudice Sportivo Nazionale spostava il luogo dell'audizione dalla sede federale di Roma alla sede del Comitato Regionale Lombardia, con contestuale differimento della data della decisione al 15 aprile 2019.

Alla luce delle risultanze istruttorie il Giudice Sportivo Nazionale:

- dichiarava il Testori responsabile di essere entrato nel campo prova del concorso e di avere esercitato di fatto la mansione di istruttore, facendo saltare e riscaldare l'allieva minorene A.G., *“senza alcuna autorizzazione, né legittimazione”*, rivestendo egli unicamente la qualifica di OTEB, conseguentemente irrogando al medesimo la sanzione della sospensione dell'autorizzazione a montare per mesi sei di cui all'art. 6 lettera f) Regolamento di Giustizia;
- riteneva che il Testori dovesse essere prosciolto dall'aver profferito frasi minacciose all'indirizzo della Ballabeni, non risultando, alla luce delle complessive acquisizioni, prova della condotta;
- dichiarava la Melchioni responsabile di non avere *“in modo diligente esercitato le funzioni di controllo in campo prova consentendo che il Testori vi accedesse e facesse saltare un'allieva, prima di essere avvisata della circostanza dalla denunciante e procedere a ristabilire l'ordine e la legalità”*, irrogandole la sanzione della sospensione per un mese dall'incarico di ufficiale di gara di cui all'art. 6 lettera e) Regolamento di Giustizia;
- riteneva infine di non doversi procedere nei confronti di Michela Mele, Carolina Ciampi e Francesco Giovanni Ventura, in quanto assenti ai fatti e tenendo conto della circostanza che il Testori non era neppure registrato agli atti della gara.

Hanno interposto reclamo sia il Testori che la Melchioni.

Il primo ha chiesto in via principale l'assoluzione per insufficienza della prova in ordine alla condotta contestata, nonché, in subordine, l'irrogazione del richiamo verbale, e, in ulteriore



subordine, *“la sanzione propria prevista per la fattispecie de quo dall'art. 6 lett. e) del Regolamento di Giustizia”* (contestando cioè la decisione del GSN laddove ha applicato la sospensione dell'autorizzazione a montare di cui all'art. 6 lett. f), poiché il Regolamento di Giustizia alla precedente lett. e) *“ne prevede una propria per i fatti accertati”*).

La Melchioni ha articolato due motivi d'impugnazione, incentrati sull'assoluzione per assenza di profili di rimproverabilità e, in subordine, sulla eccessività della sanzione e omessa considerazione dell'attenuante di cui all'art. 9 lett. b) R.G..

Entrambi hanno anche avanzato separate istanze di sospensione della efficacia della sentenza di primo grado.

Con provvedimento 19 aprile 2019, il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Antonio Rocca rigettava l'istanza 16 aprile 2019 del Testori, non ravvedendo la sussistenza né dei *“gravi e fondati motivi”*, né dell' *“irreparabile pregiudizio o danno”*, poiché *“l'unico pregiudizio che potrebbe subire, nelle more, sarebbe il non poter prendere parte alle prove per il conseguimento del titolo di Istruttore di I livello. Circostanza questa che non appare dotata di un elevato grado di serietà e di oggettiva controvertibilità tale da integrare pienamente gli estremi del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti dalle norme del processo civile”*, tenuto inoltre conto che non risultava in quel momento prova della proposizione del reclamo.

Con secondo provvedimento di rigetto del 7 maggio 2019 veniva negata dal Giudice Sportivo Nazionale anche la sospensiva chiesta dalla Melchioni il 19 aprile 2019, poiché *“l'unico pregiudizio che potrebbe subire, nelle more, sarebbe il non poter prendere parte ai Concorsi nella quale Ella è stata designata quale Ufficiale di Gara. Circostanza questa che non appare dotata di un elevato grado di serietà e di oggettiva controvertibilità tale da integrare pienamente gli estremi del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti”*.

All'udienza del 29 maggio 2019 il Procuratore Federale Avv. Anselmo Carlevaro e gli incolpati comparivano innanzi a questa Corte Sportiva, all'esito della discussione concludendo, qui in sintesi:

- l'Avv. Vincenzo Giardino, per il Testori, riformulava le proprie conclusioni come testualmente riportate a verbale, ossia *“Voglia la Corte d'Appello ridurre l'entità della pena nella misura ritenuta di giustizia”* (così rinunciando al motivo riguardante la pretesa erroneità della sanzione e chiedendo comunque irrogarsi un trattamento punitivo il più mite possibile, anche in considerazione del fatto che il suo assistito si trova nel pieno della frequenza dei corsi di formazione per il conseguimento di qualifica superiore);



- l'Avv. Emanuela Ferro, difensore della Melchioni, insisteva per l'accoglimento del reclamo, evidenziando che la sua assistita aveva già scontato per intero la sanzione;
- il Procuratore Federale ribadiva che i comportamenti degli incolpati costituivano certamente le infrazioni disciplinari loro contestate, ma chiedeva nel contempo la riduzione a equità della sanzione imposta alla Melchioni, nonché la riduzione di quella irrogata al Testori, tenendo conto del “presofferto”.

Sull'accordo delle parti il Collegio acquisiva copia del libretto formativo del Testori e riservava la decisione a termini di regolamento.

**- Motivi della decisione -**

Va innanzitutto affermata la responsabilità degli incolpati, quale individuata dal Giudice Sportivo Nazionale Avv. Bianca Magarò e sostenuta dal Procuratore Federale.

Quanto al Testori è pacifico che, nel corso della Tappa Circuito Pony 2019 svoltasi il 3 marzo 2019, ha svolto funzioni istruzionali nel campo prova, così violando le norme, correttamente individuate dal Giudice di prime cure, che vietano agli OTEB qualunque tipo di attività nel campo prova.

Nel corso dell'udienza innanzi a questa Corte Sportiva la circostanza è stata peraltro riconosciuta, ma essa in ogni caso emerge oltre che dall'insieme delle risultanze, con inconfutabile chiarezza dalla assolutamente attendibile deposizione del Valerio Luciano G., non tesserato, ma padre e accompagnatore della minore A.G., il quale ha dichiarato al GSN che *“In campo prova A. era seguita da Davide Testori che l’ha assistita durante la fase dei salti di riscaldamento”*.

Quanto alla Melchioni, salvo ciò che appresso si dirà, si deve comunque rilevare che l’entrata del Testori nel campo prova non può che essere dipesa da una sua disattenzione, essendo evidente che ella in tale occasione ha mancato al compito fondamentale, ossia vigilare con la massima cura sull'ingresso di persone nel campo prova occupato da minori.

Il caso merita tuttavia che sia riconsiderato il trattamento sanzionatorio, ritenendo questa Corte Sportiva troppo severe le sanzioni irrogate nel primo grado del procedimento e potendole quindi adeguare alle specificità che in appresso si indicano, ivi compresa la incensuratezza degli incolpati.

Per ciò che riguarda il Testori si ritiene congrua la sanzione della sospensione dell'autorizzazione a montare di cui all'art. 6 lett. f) R.G. nella misura di quarantacinque giorni, corrispondente al “presofferto”, atteso che la violazione è stata commessa in connessione con la fase di riscaldamento di una minorenni, ma nel contempo considerando che, come risulta dalle



dichiarazioni della Melchioni, egli è uscito dal campo immediatamente, non appena richiamato al rispetto delle regole dalla *steward* medesima.

Questa essendo la corretta dosimetria punitiva, si osserva del tutto incidentalmente che, laddove, come inizialmente richiesto dal Difensore, il Giudice Sportivo Nazionale avesse applicato la sanzione ex art. 6 lett. e) R.G., il trattamento sarebbe risultato ancora più afflittivo poiché con la sospensione della qualifica il Testori non avrebbe più potuto partecipare al corso di formazione in fase di svolgimento.

Ed in effetti per tale ragione il Difensore ha rinunciato in udienza al motivo di reclamo riguardante la asserita “tipicità” di quella sanzione.

Per ciò che attiene alla Melchioni si ritiene congrua la sanzione del richiamo scritto di cui all'art. 6 lett. a) R.G., considerando da una parte la notoria complessità del compito degli *steward* in talune contingenze, da un'altra parte che l'incolpata è comunque intervenuta immediatamente e con decisione non appena ha saputo dell'ingresso del Testori nel campo prova, ottenendone l'allontanamento.

#### **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello accoglie parzialmente i reclami, limitatamente alla misura della sanzione, irrogando a Davide Testori la sospensione dell'autorizzazione a montare ex art. 6 lett. f) R.G. per giorni 45 e a Marta Melchioni il richiamo scritto ex art. 6 lett. a) R.G..

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alla Procura Federale e agli incolpati nei rispettivi domicili eletti, nonché di provvedere alla pubblicazione sul sito web federale.

Roma, 30 maggio 2019

Presidente f.f.

Avv. Anna Maria Pitzolu

Componente

Avv. Simone Colla

Componente - Relatore

Avv. Armando Argano